



Ente Parco Regionale del TABURNO CAMPOSAURO

STATUTO

Approvato con deliberazione del Commissario n. 45 del 30 Settembre 2021

INDICE

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – NATURA GIURIDICA, FINALITÀ ED OBIETTIVI

ART. 2 - COMPETENZA TERRITORIALE E SEDE

ART. 3 - DENOMINAZIONE, EMBLEMA E LOGO

TITOLO II

GLI ORGANI DELL' ENTE PARCO

ART. 4 - ORGANI DELL'ENTE

ART. 5 – IL PRESIDENTE

ART. 6 - LA GIUNTA

ART. 7 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI DELLA
GIUNTA

ART. 8 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 9 – LA COMUNITÀ DEL PARCO

TITOLO III

DIREZIONE DEL PARCO

ART. 10 - NOMINA E COMPITI DEL DIRETTORE

TITOLO IV

STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL'ENTE PARCO

ART. 11 - PIANO PER IL PARCO

ART. 12 – PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

TITOLO V
GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

ART. 13 - RISORSE FINANZIARIE

ART. 14 - BILANCIO DI PREVISIONE E CONTO CONSUNTIVO

ART. 15- REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E FINANZA

TITOLO VI
NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 16 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO E MODIFICHE

ART. 17 - DISPOSIZIONI DI RINVIO

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

ART. 1 – NATURA GIURIDICA, FINALITÀ E OBIETTIVI

1. L'Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro (di seguito denominato per brevità Ente Parco), ai sensi dell'art. 9, comma 1 della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 e della Legge Regionale n. 33 del 1 settembre 1993 e ss.mm.ii., ha personalità di diritto pubblico ed è sottoposto alla vigilanza della Giunta della Regione Campania.
2. L'Ente Parco ha sede legale ed amministrativa in Cautano (BN) alla piazza Vittorio Veneto.
3. L'Ente Parco persegue le finalità e gli obiettivi ed esercita le attribuzioni previsti dalla Legge n.394/1991 e ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 33/1993 e ss.mm.ii.
4. L'Ente Parco è sottoposto a vigilanza e controllo della Regione Campania, ai sensi della L.R. n. 33/1993 e ss.mm.ii.

ART. 2 – COMPETENZA TERRITORIALE E SEDE

1. L'Ente Parco, fino all'approvazione del Piano per il Parco di cui all'art. 18 della L.R. 33/93, ha competenza territoriale nell'ambito del territorio delimitato dalla perimetrazione allegata alla deliberazione di Giunta Regionale della Campania n. 1404 del 12/04/2002 (pubblicata sul BURC numero speciale del 27 maggio 2004).
2. Le competenze di gestione, tutela e valorizzazione dell'Ente Parco sono esercitate nell'ambito territoriale dei Comuni di: Bonea, Bucciano, Cautano, Foglianise, Frasso Telesino, Melizzano, Moiano, Montesarchio, Paupisi, S. Agata de' Goti, Solopaca, Tocco Caudio, Torrecuso e Vitulano.
3. L'Ente Parco, in attuazione della delibera di Giunta Regionale della Campania n. 684 del 30.12.2019, è altresì ente gestore dell'area ZPS-ZSC/SIC, di cui all'Allegato 1 della citata deliberazione, ed ha competenza nei pertinenti territori citati nel deliberato regionale.

ART. 3 - DENOMINAZIONE, EMBLEMA E LOGO

1. L'Ente Parco si identifica in tutti i suoi atti con la denominazione "Ente Parco Regionale del Taburno Camposauro", con emblema e logo allegati al presente Statuto.
2. L'Ente Parco ha diritto all'uso esclusivo della propria denominazione e del proprio emblema e logo ma può, con appositi atti e convenzioni, concederne a terzi, anche in forma onerosa, la concessione all'utilizzo, in base al regolamento di cui all'art. 6 comma 2 lett. d) del presente Statuto.
3. L'uso e la riproduzione del nome e dell'emblema per fini non istituzionali o, comunque, non preventivamente autorizzati dalla Giunta dell'Ente Parco sono vietati.

TITOLO II - GLI ORGANI DELL' ENTE PARCO

ART. 4 - ORGANI DELL'ENTE PARCO

1. Sono organi dell'Ente Parco:
 - Il Presidente;
 - La Giunta;
 - La Comunità del Parco;
 - Il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. La nomina, la composizione, le competenze, le modalità di funzionamento, le incompatibilità e le decadenze degli organi dell'Ente Parco sono disciplinati dal presente Statuto, dalla L.R. n. 33/1993 e dalle altre vigenti disposizioni normative statali e regionali in materia.
3. Le indennità spettanti agli organi dell'Ente Parco sono determinate dalla vigente normativa regionale in materia.

ART. 5 – IL PRESIDENTE

1. Il Presidente è nominato dalla Giunta Regionale in conformità a quanto disposto dalla L.R. n. 33/1993 e ss.mm.ii.
2. Il Presidente:
 - a) ha la legale rappresentanza dell'Ente Parco;
 - b) svolge un ruolo di indirizzo politico;
 - c) convoca e presiede la Giunta e ne stabilisce l'ordine del giorno;
 - d) cura i rapporti istituzionali con la Regione, le amministrazioni statali, locali, le associazioni ed istituzioni private del territorio.
3. Il Presidente può conferire mandati a mezzo delega ai membri della Giunta per l'assolvimento di incarichi specifici.
4. Nei casi di assenza prolungata o di impedimento, il Presidente è sostituito in tutte le sue funzioni dal Vice Presidente della Giunta dell'Ente Parco.
5. Il Presidente dell'Ente Parco non ha poteri gestionali e amministrativi diretti.
6. La durata della carica del Presidente dell'ente Parco è disciplinata dalla L.R. 33/93 e ss.mm.ii.

ART. 6 – LA GIUNTA

1. La composizione della Giunta è disciplinata ai sensi della L.R. n. 33/1993 e ss.mm.ii.
2. La Giunta delibera in merito a tutte le questioni generali dell'Ente Parco e, in particolare:
 - a) adotta, in conformità alla L.R. n. 33/1993 e ss.mm.ii., il Piano per il Parco e predispone un piano pluriennale economico-sociale per le attività compatibili dell'area;
 - b) approva, su proposta del Direttore Generale, il bilancio di previsione con i relativi piani e programmi e il conto consuntivo;
 - c) elabora e adotta lo Statuto dell'Ente Parco e le relative modifiche e lo sottopone all'approvazione della Giunta regionale;

- d) adotta, previo parere della Comunità del Parco, il Regolamento dell'Ente Parco, ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lett. d) della L. n. 394/1991 e lo trasmette al Presidente della Giunta regionale per l'approvazione;
 - e) adotta regolamenti volti a disciplinare specifiche attività in conformità alla normativa vigente;
 - f) adotta ogni altro atto non espressamente riservato alle attribuzioni di altri organi.
3. La Giunta dell'Ente Parco è nominata in conformità alla L.R. n. 33/1993 e ss.mm.ii.
 4. Su richiesta di ciascun componente, la Giunta può chiamare il Direttore dell'Ente Parco a riferire su specifici argomenti.

ART. 7 - NUMERO LEGALE PER LA VALIDITÀ DELLE SEDUTE E DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA

1. La Giunta è regolarmente insediata con la presenza di almeno 3 componenti. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza dei presenti.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente presiede il Vicepresidente: in caso di contestuale assenza o impedimento del Presidente e del Vicepresidente la Giunta è presieduta dal membro presente più anziano di età.
3. La Giunta delibera a maggioranza dei presenti con votazione palese, a maggioranza qualifica per l'approvazione e le modifiche allo Statuto di cui all'articolo 16; in caso di parità prevale il voto del Presidente o di colui che presiede la seduta.
4. Nei casi di urgenza motivata le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei presenti.
5. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
6. La Giunta adotta un Regolamento interno per la disciplina del suo funzionamento.

ART. 8 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato secondo quanto disposto dalla L. R. 33/1993 e ss.mm.ii. e dalla ulteriore disciplina vigente in materia.
2. Il Collegio dei revisori dei conti esercita il riscontro sugli atti dell'Ente Parco secondo le norme di contabilità generale delle amministrazioni pubbliche, dura in carica cinque anni e i suoi componenti possono essere riconfermati.

ART. 9 – LA COMUNITA' DEL PARCO

1. La composizione e i compiti della Comunità del Parco sono individuati dalla L.R. n. 33/1993 e ss.mm.ii.
2. La Comunità elegge al suo interno un Presidente ed un Vice Presidente ed è convocata almeno due volte l'anno o quando venga richiesto dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti.
3. La Comunità designa due rappresentanti in seno alla Giunta dell'Ente Parco.

TITOLO III – LA DIREZIONE DEL PARCO

ART. 10 – NOMINA E COMPITI DEL DIRETTORE

1. La nomina e i compiti del Direttore sono disciplinati dalla L.R. n. 33/1993 e ss.mm.ii.
2. Al Direttore compete la gestione dell'Ente Parco, la realizzazione del Piano per il Parco e il coordinamento dei provvedimenti attuativi dell'Ente Parco, nel rispetto degli indirizzi formulati dal Presidente e dalla Giunta.
3. Il Direttore dell'Ente Parco esercita ogni altro potere gestionale secondo quanto previsto dalla L.R. n. 33/1993 e ss.mm.ii. e sovrintende agli Uffici.
4. Il Direttore dell'Ente Parco sovrintende alla raccolta dei dati, alla promozione di studi ed iniziative atte a favorire la conoscenza dei Parchi, sovrintende anche in ordine all'accertamento di eventuali abusi edilizi o modificazioni al territorio.
5. Il Direttore dell'Ente Parco è responsabile della tutela e della conservazione dell'Ente Parco, vigila sulle attività che si svolgono all'interno dello stesso ed è obbligato a trasmettere alle competenti Autorità (giudiziarie e/o amministrative) rapporti - denunce sulle violazioni di legge o di regolamenti interessanti i Parchi di cui egli venga a conoscenza.

TITOLO IV - STRUMENTI DI PIANIFICAZIONE E GESTIONE DELL'ENTE PARCO

ART 11 - PIANO PER IL PARCO

1. La tutela dei valori naturali ed ambientali, storici, culturali, antropologici tradizionali, affidata all'Ente Parco è perseguita attraverso lo strumento del Piano per il Parco che definisce il quadro generale dell'assetto territoriale dell'Area, indicando sia gli obiettivi generali e di settore che le priorità e precisando, mediante azionamento, norme e parametri, vincoli e destinazioni da osservarsi sul territorio in relazione ai diversi usi e funzioni previsti. Il contenuto del Piano è disciplinato dall'art. 12, comma 1, della L. 394/1991 e ss.mm.ii nonché dall'art.19, comma 2, della L. R. 33/1993 e ss.mm.ii.
2. Il Piano è approvato secondo le modalità e le procedure previste alla L. 394/1991 e alla L.R. n. 33/1993 e ss.mm.ii.

ART. 12 – PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI

L'Ente Parco, nel rispetto delle disposizioni di cui alla Legge n. 241 del 1990 e ss.mm.ii. garantisce, promuove e regola la consultazione delle popolazioni locali, di gruppi ed associazioni, stabilendo forme di partecipazione popolare finalizzate ad assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'attività dell'Ente Parco.

TITOLO V - GESTIONE FINANZIARIA E CONTABILE

ART. 13 - RISORSE FINANZIARIE

1. Le risorse finanziarie dell'Ente Parco sono costituite da:
 - a) contributi ordinari e straordinari dello Stato;
 - b) finanziamento della Regione Campania di cui all'art. 27, comma 1, L.R. 33/93 ess.mm.ii.;
 - c) erogazioni, corrispettivi o contributi a qualsiasi titolo disposti da Enti o da organismi pubblici;
 - d) erogazioni, corrispettivi o contributi a qualsiasi titolo disposti da privati;
 - e) diritti e canoni riguardanti l'utilizzazione dei beni mobili ed immobili che appartengono all'Ente Parco o dei quali esso abbia la gestione;
 - f) i proventi delle sanzioni di cui all'art. 24 L.R. 33/93 e ss.mm.ii.;
 - g) i corrispettivi per i diritti di istruttoria per il rilascio dei pareri;
 - h) i contributi e finanziamenti destinati a specifici progetti;
 - i) i canoni delle concessioni previste dalla Legge, i proventi e le entrate derivanti dai servizi resi;
 - j) ogni altro provento acquisito in relazione alle attività dell'Ente Parco;
 - k) qualsiasi altra entrata derivante da giudizi e/o controversie.
2. Le entrate di cui alla lettera f) del comma precedente sono iscritte in un apposito capitolo del bilancio di previsione della spesa dell'Ente Parco e utilizzate per la tutela del patrimonio naturale ai sensi dell'art. 26 L.R. 33/93 e ss.mm.ii.

ART. 14 - BILANCIO DI PREVISIONE E CONTO CONSUNTIVO.

1. L'esercizio finanziario dell'Ente Parco decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il Bilancio di previsione e il conto consuntivo sono formulati secondo quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di Enti pubblici non economici sottoposti al controllo ed alla vigilanza della Regione Campania e del regolamento di contabilità dell'Ente Parco.
3. L'Ente Parco favorisce una lettura del bilancio per programmi e obiettivi ed imposta la propria azione amministrativa secondo la medesima metodologia realizzando in tal modo il controllo di gestione.

ART. 15 - REGOLAMENTO DI CONTABILITÀ E FINANZA

1. Il regolamento di contabilità disciplina le attività di programmazione, di previsione, di gestione, di rendicontazione finanziaria, di gestione patrimoniale, l'attività di controllo interna, l'attività contrattuale, le convenzioni, nonché criteri e modalità per erogazione di indennizzi, contributi, sussidi, incentivi a carico e a favore dell'Ente Parco previsti dalla L.R. n. 33/93 nonché i procedimenti per la gestione delle entrate e delle spese in modo da assicurare che l'attività amministrativa sia conforme alla legge e a criteri di economicità, efficacia, efficienza, trasparenza, imparzialità e pubblicità.

2. Il regolamento di contabilità e finanza è adottato dalla Giunta del Parco ed è trasmesso alla Regione Campania.

TITOLO VI- NORME FINALI E TRANSITORIE

ART. 16 - APPROVAZIONE DELLO STATUTO E MODIFICHE

1. Lo Statuto è adottato dalla Giunta dell'Ente Parco a maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti previsti dall'art. 7. Qualora la maggioranza dei 2/3 dei componenti non venga raggiunta nelle prime due votazioni, lo Statuto per le votazioni successive è approvato a maggioranza semplice dei componenti.
2. Lo Statuto, adottato ai sensi del comma precedente, è sottoposto alla Giunta Regionale che lo approva con deliberazione ai sensi della L.R. n. 33/1993.
3. Lo Statuto entra in vigore al momento della efficacia della deliberazione della Giunta Regionale di approvazione.
4. Lo Statuto è pubblicato, ai soli fini di pubblicità notizia, nell'Albo dell'Ente Parco per trenta giorni consecutivi ed è trasmesso a tutti i Comuni ed agli Enti che fanno parte del perimetro del Parco, come delimitato ai sensi dell'art. 2.
5. Per le modifiche, totali o parziali, dello Statuto trova applicazione il procedimento di cui al presente articolo.

ART. 17 – DISPOSIZIONI DI RINVIO

1. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto, trovano applicazione le disposizioni della Legge Regionale 1 settembre 1993, n. 33 e ss.mm.ii. nonché quelle di cui alla L. 394/91 e ss.mm.ii., nonché ogni altra pertinente disposizione nazionale e/o regionale.

NOME ED EMBLEMA ISTITUZIONALE

Ente Parco
Regionale del
Taburno
Camposauro

